



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SANT'ANTIOCO

ORDINANZA n° 26/2020

(Approvazione Regolamento accosti Porto di Calasetta)

Il T.V. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco:

- VISTA** la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72) adottata e resa esecutiva con legge 21/12/1977 n. 1085;
- VISTA** la Convenzione Internazionale SOLAS adottata e resa esecutiva con Legge 23/05/1980 n.313;
- VISO** il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 196 recante "Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale" e, in particolare, l'art. 6 relativo all'impiego del sistema AIS (*Automatic Identification System*) in ambito portuale;
- VISTA** la Direttiva SICOM 015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativa alla disciplina del citato servizio AIS;
- VISTO** il D.M. 29/07/1971 e successive modifiche che disciplina il servizio di rimorchio;
- VISTO** il D.M. 13/01/1979 che istituisce e disciplina il servizio dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTO** il Decreto n. 6587/2012 del 16/08/2012 della Capitaneria di Porto di Cagliari relativo al Piano Operativo di Pronto Intervento Locale nel Compartimento Marittimo di Cagliari;
- VISTA** l'Ordinanza n. 49/2018 del 18/12/2018 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso che regola il servizio di ormeggio nei porti di Portovesme, Sant'Antioco, Calasetta e nella rada del Golfo di Palmas;
- VISTA** la propria ordinanza n. 24/2003 del 18/04/2003 relativa al servizio di bunkeraggio;

- VISTA** la propria ordinanza n. 50/2007 del 10/07/2007 relativa al Regolamento del porto di Sant'Antioco;
- VISTA** l'ordinanza n. 131/2011 del 30/06/2011 della Capitaneria di Porto di Cagliari relativa alla regolamentazione del servizio di rimorchio delle navi negli approdi di Portovesme, di Portoscuso, Sant'Antioco e rada di Palmas;
- CONSIDERATA** la necessità prioritaria, in capo all'Autorità Marittima, di porre in essere tutti quegli atti preordinati alla salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente marino e costiero;
- VISTI** gli artt. 17, 62, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di Esecuzione:

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'unito "Regolamento nautico e degli accosti del porto di Calasetta che entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 13/06/2020;

Articolo 2

Le Ordinanza n° 15/97 del 21/04/1997, 59/97 del 05/12/1997 sono abrogate.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante all'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo nonché mediante l'inclusione alla pagina "*ordinanze*" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/santantioco e diffusione agli organi di stampa.

Sant'Antioco, 12/06/2020

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Francesco S.M. D'ISTRIA
Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO SAVERIO MARIA D'ISTRIA
In Data/On Date:
giovedì 11 giugno 2020 17:21:54



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – SANT'ANTIOCO

----- Regolamento del Porto di Calasetta -----



Edizione 2020

INDICE

PREMESSE GENERALI			Pag.
CAPO I		GENERALITA'	
	Articolo 1	Ambito di applicazione	
	Articolo 2	Definizioni	
	Articolo 3	Identificazione del porto Commerciale (Passeggeri – Peschereccio)	
	Articolo 4	Denominazioni	
	Articolo 5	Zone di divieto	
CAPO II		ORMEGGI E NAVIGAZIONE IN PORTO	
	Articolo 6	Destinazione degli Ormeggi	
	Articolo 7	Ormeggi Porticciolo Turistico	
	Articolo 8	Ormeggi Zona disco	
	Articolo 9	Ormeggi Zona disco “Campo Boe”	
	Articolo 10	Ormeggi unità da pesca	
	Articolo 11	Ormeggio per unità da diporto e pesca in transito	
	Articolo 12	Ormeggi per unità Passeggeri	
	Articolo 13	Navigazione	
	Articolo 14	Disposizioni Generali	
	Articolo 15	Avarie e danni	
CAPO III		DISCIPLINA DELLA SOSTA	
	Articolo 16	Sosta	
CAPO IV		RIFIUTI	
	Articolo 17	Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel Porto di Calasetta	
CAPO V		OPERAZIONI SUBACQUEE PROFESSIONALI	
	Articolo 18	Disciplina delle operazioni subacquee professionali	
CAPO VI		SERVIZI PORTUALI	
	Articolo 19	Servizio di Rimorchio	
	Articolo 20	Servizio di Ormeggio	
	Articolo 21	Servizio Antinquinamento	
CAPO VII		ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI	
	Articolo 22	Alaggio e varo	
	Articolo 23	Danni e responsabilità	
CAPO VIII		ESECUZIONE DI LAVORI A BORDI DI NAVI SENZA L'USO DI FONTI TERMICHE	
	Articolo 24	Generalità e campo di applicazione	
CAPO IX		ESECUZIONE DI LAVORI A BORDI DI NAVI CON L'USO DI FONTI TERMICHE	
	Articolo 25	Generalità e Campo di applicazione	
CAPO X		RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI “Conferimento prodotti petroliferi dalle autobotti ai depositi esistenti in Porto”	
	Articolo 26	Modalità di comunicazione del rifornimento dei depositi	
	Articolo 27	Prescrizioni da osservare per l'introduzione di carburante nei serbatoi dei distributori fissi	
	Articolo 28	Spandimento dei liquidi da conferire	
	Articolo 29	Rifornimento di carburante	

	Articolo 30	Condizioni di esercizio dell'impianto marino di carburanti	
	Articolo 31	Modalità di rifornimento a mezzo del distributore di carburanti marini	
	Articolo 32	Particolari divieti riguardanti zone adiacenti distributori di carburanti	
CAPO XI		PESCA SPORTIVA IN PORTO	
	Articolo 33	Pesca Sportiva	
CAPO XII		ANTINQUINAMENTO	
	Articolo 34	Norme antinquinamento	
CAPO XIII		SOSTA ATTREZZATURE DA PESCA	
	Articolo 35	Sosta temporanea di attrezzature da pesca in banchina	
	Articolo 36	Norme di Sicurezza	
	Articolo 37	Esigenze Straordinarie	
CAPO XIV		RIPRESE CINEMATOGRAFICHE	
	Articolo 38	Riprese e servizi fotografici nell'ambito portuale	
CAPO XV		DISPOSIZIONI ATTUATIVE	
CAPO XVI		DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 39	Norme Sanzionatorie	
	Articolo 40	Disposizioni Finali	

VARIANTI

[illegible]

PREMESSE GENERALI

1. Il Porto di Calasetta rientra nella II° Categoria, III° Classe dei cosiddetti porti di rilevanza economica Regionale di cui all'art. 4 Comma 1 lett d) della legge 28/01/1994 n° 84;
2. E' privo di recinzioni e varchi di accesso presidiati. Le banchine portuali sono, inoltre, prive di protezione per evitare la caduta in acqua di veicoli o persone;
3. Il presente regolamento disciplina la navigazione, gli ancoraggi, gli ormeggi e la sosta delle unità da pesca nonché le unità navali in genere nell'ambito del porto Commerciale e del Porto Peschereccio di Calasetta;
4. E' fatto salvo quanto previsto dal vigente "Regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare" di cui alla Convenzione COLREG 1972 adottata e resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977 n. 1085;
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge o regolamenti;
6. La particolare esposizione agli elementi meteo-marini può essere causa di mal funzionamento o deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché di danni al selciato ed al piano di calpestio ed agli stessi moli d'attracco;
7. Chiunque acceda a piedi o con veicoli all'area portuale se ne assume i relativi rischi e responsabilità;
8. L'Autorità Marittima non è responsabile per eventuali danni a persone, cose o veicoli in genere derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possano verificarsi nelle aree del porto di Calasetta, nonché per ogni evento dannoso che dovesse verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

CAPO I - GENERALITA'

ARTICOLO 1 Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la navigazione, l'ormeggio, la sosta, il disormeggio, l'ancoraggio e ogni altra attività nautica svolta all'interno del porto e nelle adiacenze di Calasetta, nonché le attività lavorative o ludiche svolte nelle aree a terra.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
3. E' fatto salvo quanto previsto dal vigente "Regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare" di cui alla Convenzione COLREG 1972, adottata e resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977, n. 1085.

ARTICOLO 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono le seguenti definizioni:
 - a. **Porto di Calasetta:** il complesso degli accosti, delle banchine e dei moli, nonché i relativi specchi acquei compresi nel perimetro delle opere foranee a difesa dell'ambito portuale;
 - b. **Acque esterne:** lo spazio marittimo al di fuori delle ostruzioni portuali delimitato dai punti A – B – C – D – E – F – G di coordinate note sotto riportate



Punto	Latitudine	Longitudine
A	39° 6. 898' N	008° 22. 203' E
B	39° 6. 962' N	008° 22. 154' E
C	39° 7. 018' N	008° 22. 224' E
D	39° 6. 815' N	008° 22. 789' E
E	39° 6. 607' N	008° 22. 873' E
F	39° 6. 387' N	008° 22. 771' E
G	39° 6. 321' N	008° 22. 599' E

- **Navi:** tutti i mezzi navali, compresi i galleggianti come definiti dall'art. 136 del Codice della Navigazione, che accedono al porto o alla rada di Calasetta, nonché tutte le navi da diporto, abilitati alla navigazione in acque internazionali o nazionali marittime che accedono al porto di Calasetta nonché tutte le navi da diporto;
- **Unità:** qualsiasi mezzo navale (a motore, a vela, a remi, etc) o galleggiante, abilitati a qualsiasi tipo di navigazione, comprese le imbarcazioni da pesca, le unità da traffico in servizio locale e le unità da diporto.
- **Autorità Marittima:** Delegazione di Spiaggia di Calasetta;

2. Tutte le coordinate nautiche indicate nel presente Regolamento sono da intendersi riferite al **DATUM WGS 84**.

ARTICOLO 3	Identificazione del porto
-------------------	----------------------------------

1. Il porto Passeggeri e Peschereccio è composto dalle seguenti aree:
 - a. Specchi acquei portuali compresi tra la retta di colore rosso congiungente il fanale Verde E.F. 1349 del molo di sopraflutto di maestrale ed il vertice della diga di sottoflutto di levante, evidenziati nella sottostante planimetria;



- b. Ambito Portuale (Compreso tra la linea blu ed il ciglio banchina):
Banchine, moli, aree e piazzali;



2. Le aree portuali turistiche sono così composte:
- c. Specchi acquei portuali compresi tra la retta di colore rosso congiungente i fanali di ingresso in porto evidenziati nella sottostante planimetria in colore rosso nella sottostante planimetria;
 - d. Ambito Portuale Turistico (Compreso tra la linea blu ed il ciglio banchina):
Banchine, moli, aree e piazzali;



ARTICOLO 4 Denominazioni accosti per Unità Passeggeri e Pesca

Le aree e le strutture considerate ai fini del presente Regolamento, relative alle aree Passeggeri e Pesca, ed evidenziate nella sottostante planimetria, sono così denominate:

Banchina	A	mt	70
Banchina	B	mt	140
Banchina	C	mt	30
Banchina	D	mt	40
Banchina	E	mt	67
Banchina	F	mt	111
Banchina	G	mt	4
Banchina	H	mt	60
Banchina	I	mt	90



ARTICOLO 5	Zone di divieto
-------------------	------------------------

Nella zona di mare denominata “**Acque esterne**”, evidenziata al precedente articolo 2 lettera “b” è permanentemente vietata:

- La sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità;
- La pesca, il paracadutismo ascensionale, lo sci nautico e le attività similari;
- La pesca subacquea
- Il posizionamento di attrezzi da pesca;
- La balneazione;
- Ogni altra attività che possa interferire con il transito da e per il Porto Commerciale/Peschereccio, il Porticciolo Turistico e la Zona disco di Calasetta;

CAPO II – ORMEGGI E NAVIGAZIONE IN PORTO

ARTICOLO 6 Destinazione degli ormeggi

In relazione all'operatività del porto, alle caratteristiche delle opere portuali, alla natura della movimentazione commerciale che all'interno dello stesso si svolge, la destinazione funzionale delle banchine e delle aree portuali è determinata come di seguito indicato:

Banchina	A	Situata a Nord Est del porto di Calasetta. Ha una lunghezza di metri 70 circa ed è destinata all'ormeggio, di fianco, salvo quando diversamente disposto dall'Autorità Marittima, dei MM/PP aventi in licenza, quale attrezzo primario, lo strascico ed abilitati per la pesca Costiera Ravvicinata o Mediterranea. Possono essere allocate fino a due unità da pesca, a pacchetto (1+1), nell'ultimo tratto di banchina di mt 35 circa compreso tra la bitta n° 18 e la bitta n° 21. Può essere allocata altresì una piccola unità che, per caratteristiche e dimensioni, può sfruttare il primo tratto di banchinamento compreso tra la bitta n° 13 e la bitta n° 14 a prescindere dalla tipologia di attrezzo. Dalla bitta n° 15 alla bitta n° 18, nel corso della stagione della pesca del Pesce Spada, del Tonno Rosso e del Corallo, l'ormeggio è riservato per l'espletamento delle operazioni di sbarco di dette specie privilegiando, come ordine di accosto, l'orario di arrivo in porto. L'ormeggio rimane vietato alle altre attività. Predetto accosto dovrà essere lasciato libero a sbarco ultimato. Eventuali deroghe che si dovessero rendere necessarie in virtù di particolari situazioni saranno valutate e all'occorrenza autorizzate dall'Autorità Marittima. Ha un pescaggio massimo di metri 5.
Banchina	B	Situata a Nord del porto di Calasetta. Dalla Radice e sino alla bitta n° 3 (tre) l'ormeggio è autorizzato dall'Autorità Marittima per brevi soste non eccedenti il tempo massimo di un'ora. Viene utilizzato, quando richiesto all'Autorità Marittima del Porto di Calasetta dall'esercente del distributore di carburanti SIF, per le operazioni di bunkeraggio per quelle unità che, per caratteristiche tecniche, non possono ormeggiare sul tratto di banchinamento in concessione allo stesso gestore (banchina "C"). Per utilizzare predetto accosto, il gestore di prodotti SIF dovrà avanzare opportuna richiesta, anche telefonica, con almeno ore due di anticipo sull'operazione; Dalla bitta n° 3 (tre) alla bitta n° 6 (sei) a partire dalla radice è riservata, durante la stagione della pesca del Pesce Spada, del Tonno Rosso e del Corallo, alle operazioni di sbarco di tali specie ed è pertanto vietato l'ormeggio per altri usi; Il medesimo accosto può, previa richiesta da effettuarsi dal gestore dell'impianto di Carburanti SIF all'Autorità Marittima con ore quattro di anticipo anche telefonicamente, essere utilizzato per le operazioni di rifornimento a quelle unità che, a causa del pescaggio, non hanno la

possibilità di ormeggiare in prossimità della radice del banchinamento. Resta comunque inteso che le operazioni di sbarco del pescato hanno la priorità su quelle di rifornimento.

Dalla bitta n° 6 (sei) alla bitta n° 12 (dodici) a partire dalla radice il banchinamento è destinato prioritariamente, salvo quando diversamente disposto dall'Autorità Marittima, all'ormeggio, di fianco, dei MM/PP aventi in licenza, quale attrezzo primario, il palangaro ed abilitati alla pesca Costiera Ravvicinata o Mediterranea;

Possono essere allocate un massimo di sei unità da pesca, ormeggiate a pacchetto (1+1).

Le unità con scafo in ferro devono ormeggiare direttamente sul banchinamento.

E' vietato l'ormeggio, a qualsiasi titolo, da parte delle unità non rientranti nei punti sopra richiamati.

Eventuali deroghe che si dovessero rendere necessarie in virtù di particolari situazioni saranno valutate e all'occorrenza autorizzate dall'Autorità Marittima.

Considerato che il palangaro per le unità sopra richiamate è utilizzato per lo più per la pesca del Pesce Spada, a fine periodo di pesca il banchinamento potrà, previa richiesta e valutazione dell'Autorità Marittima, essere utilizzato per l'accosto di altre unità che ne facessero richiesta.

I Fondali variano da metri 1 a metri 4 a partire dalla radice. E' provvista di parabordi tipo Yokoama.



Banchina

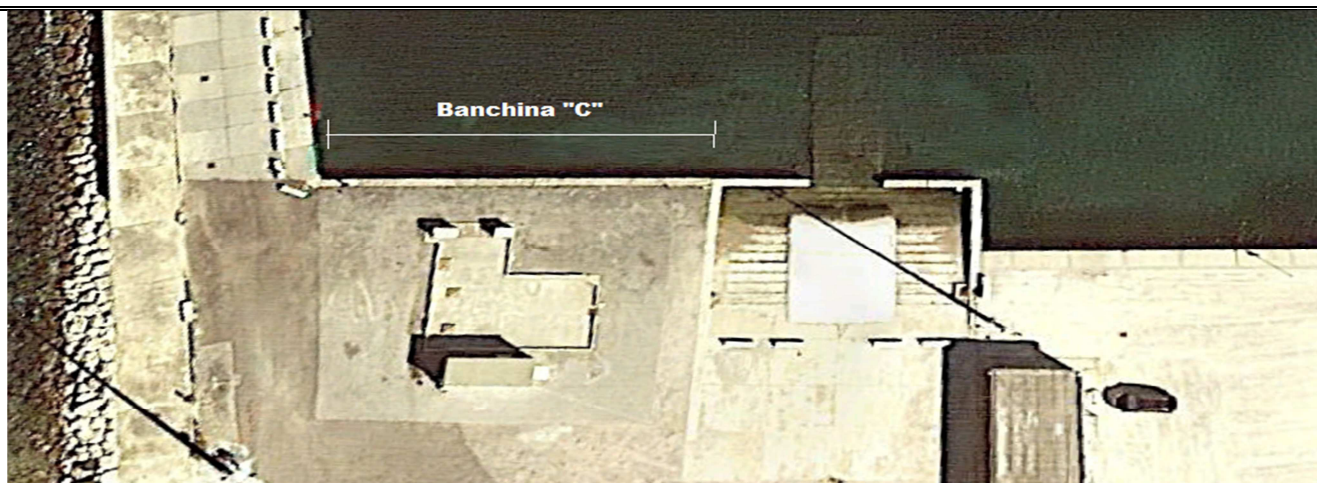
C

Ha una lunghezza di 30 metri ed è in concessione al locale distributore Carburanti SIF "GARAU".

E' permanentemente vietato l'ormeggio se non per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni di bunkeraggio.

Ha un pescaggio massimo di metri 1.

E' sprovvista di parabordi.



Banchina

D

Ha una lunghezza di 40 metri ed è destinata all'ormeggio delle unità da diporto (escluso noleggio, locazione e diporto Commerciale), da pesca e da traffico, in transito che, per dimensioni e pescaggio, possono usufruirne previa istanza da presentare all'Autorità Marittima.
Ha un pescaggio massimo di metri 1.20.
E' sprovvista di parabordi.

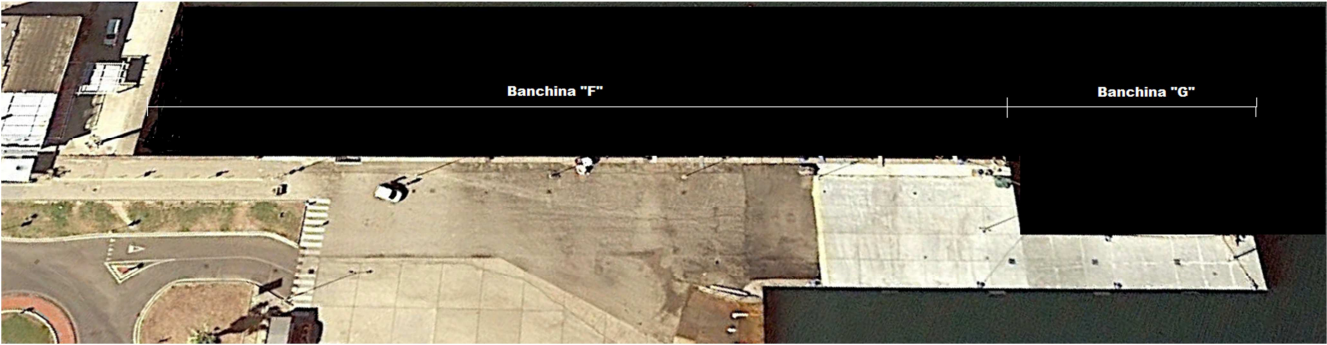


Banchina

E

Ha una lunghezza di 67 metri ed è destinata all'ormeggio, in andana, delle unità aventi massimo 9.50 t.s.l destinate alla pesca locale. Possono essere allocate, a seconda delle dimensioni, un massimo di 14 unità.
E' vietato l'ormeggio, a qualsiasi titolo, da parte delle unità diverse da quelle sopra richiamate.
Eventuali deroghe che si dovessero rendere necessarie in virtù di particolari situazioni saranno valutate e all'occorrenza autorizzate dall'Autorità Marittima.
Ha un pescaggio che varia sino a metri 2.
E' sprovvista di parabordi.



Banchina	F	Ha una lunghezza di 111 metri ed è destinata all'ormeggio, in andana, di piccole e medie unità da pesca a strascico e non, abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata aventi massimo 20 t.s .l. E' vietato l'ormeggio, a qualsiasi titolo, da parte delle unità non rientranti nei punti sopra richiamate. Eventuali deroghe che si dovessero rendere necessarie in virtù di particolari situazioni saranno valutate e all'occorrenza autorizzate dall'Autorità Marittima. Ha un pescaggio che varia da metri 2 in radice sino a metri 5 a termine banchinamento. Possono essere allocate, a seconda delle dimensioni, un massimo di 16 unità da pesca E' sprovvista di parabordi.
Banchina	G	Ha una lunghezza di 28 metri ed è destinata all'ormeggio, di fianco, di due unità da pesca a pacchetto (1+1), salvo quando diversamente disposto dall'Autorità Marittima, aventi in licenza quale attrezzo principale lo strascico ed abilitati alla pesca Costiera Ravvicinata o Mediterranea. E' vietato l'ormeggio, a qualsiasi titolo, da parte delle unità non rientranti nei punti sopra richiamati. Eventuali deroghe che si dovessero rendere necessarie in virtù di particolari situazioni saranno valutate e all'occorrenza autorizzate dall'Autorità Marittima.
		
Banchina	H	Ha una lunghezza di 60 metri ed è destinata all'ormeggio di navi traghetto in servizio di linea da e per l'Isola di San Pietro. Ha un pescaggio che varia dai metri 4 ai metri 5.
	I	Ha una lunghezza di 90 metri ed è destinata all'ormeggio di navi traghetto in servizio di linea da e per l'isola di San Pietro. Ha un pescaggio di circa metri 3 Entrambe le banchine sono in Concessione alla Società di Navigazione Delcomar. Sulla banchina "H" ed "I" e nel tratto di banchina compreso è permanentemente vietato l'ormeggio alle unità che non effettuano servizio passeggeri di linea sulla tratta Calasetta/Carloforte e viceversa salvo quando diversamente disposto dall'Autorità Marittima.

Porto di Calasetta - Banchina "H" e "I"

Posti d'ormeggio riservati ad unità traffico Passeggeri - Delcomar



Molo

/
/

Area compresa tra la banchina "D" e la banchina "E" destinata alle operazioni di alaggio e varo di piccole unità a mezzo "GRU". Sono consentite solo previa autorizzazione da richiedere con giorni tre di anticipo all'Autorità Marittima, operazioni di carico e scarico attrezzature da pesca. E' permanentemente vietato l'ormeggio salvo quando diversamente disposto dall'Autorità Marittima.

Porto di Calasetta - Molo

Area destinata ad operazioni di alaggio e varo - imbarco e sbarco attrezzature da pesca



ARTICOLO 7

Ormeggi Porticciolo Turistico

Area in concessione alla Società GESTPORTUR.

La darsena Turistica è destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da diporto.

All'interno della darsena sono presenti n° 8 pontili galleggianti ed un banchinamento per unità di tonnellaggio maggiore.

E' presente altresì un distributore carburanti per il diporto.

ARTICOLO 8**Ormeggi Zona Disco**

Area in concessione alla Soc. Nautica MARONGIU.

L'approdo è destinato ai servizi per la nautica da diporto.

ARTICOLO 9**Ormeggi Zona Disco "Campo Boe"**

Area in concessione al Comune di Calasetta

L'approdo è destinato alla nautica da diporto.

ARTICOLO 10**Ormeggi per unità da pesca**

I posti di ormeggio sono disciplinati dall'Autorità Marittima esclusivamente ai sensi dell'art. 62 del Codice della Navigazione e non rappresentano in alcun modo titolo concessorio, ne implicano l'esistenza di diritti oggettivi in capo ai soggetti autorizzati.

Sono, a giudizio dell'Autorità Marittima, soggetti in qualsiasi momento, a variazioni.

In caso di necessità l'Autorità Marittima può ordinare, anche verbalmente, il cambio di ormeggio verso altre banchine portuali. Ove l'ordine impartito non sia eseguito entro il termine assegnato, si provvederà d'ufficio, a spese dell'interessato, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Tutte le unità devono essere ormeggiate nello spazio assegnato in modo tale da non intralciare il transito, la manovra ed il regolare svolgimento delle operazioni commerciali di ogni altra unità.

Devono essere assicurate alla struttura portuale secondo le modalità dettate dalla perizia marinaresca e comunque in sicurezza.

L'ormeggio nella banchina "A", "B", "C" e "G" deve essere effettuato all'Inglese (di fianco).

L'ormeggio nella banchina "E" e nella banchina "F" deve essere fatto in andana (di punta) ovvero, con la poppa o la prora in banchina ed il Comandante deve assumere *ogni precauzione necessaria* che tenga conto della peculiarità della struttura portuale, degli ormeggi delle altre unità, dei venti predominanti e del repentino cambio delle condizioni meteo.

I Comandanti, pertanto:

- a) Devono effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente, nonché con un adeguato numero di parabordi allo scopo di evitare il danneggiamento della propria, delle altre unità e della struttura portuale;
- b) Non devono lasciare i parabordi per nessuna ragione attaccati alla struttura portuale;
- c) Devono garantire la custodia e la manutenzione delle cime d'ormeggio che partono dalle catenarie verso il bordo e da questo in banchina sulla catenaria appositamente predisposta attraverso delle revisioni periodiche da richiedere all'Autorità Marittima;
- d) Devono eseguire prontamente i movimenti che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità da pesca, anche su semplice disposizione verbale del personale dell'Autorità Marittima;
- e) Rimangono responsabili di ogni eventuale danno alle loro unità, delle altrui unità e delle attrezzature portuali;
- f) Non devono, salvo casi di forza maggiore, effettuare l'ormeggio con ancora;
- g) Devono evitare che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco e altre attrezzature, sporgano

dal bordo, intralciando il transito di altre unità e galleggianti o danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolano il movimento che si svolge sulle banchine (art. 74 Reg. Cod. Nav.);

- h) Devono sempre assicurare la loro pronta reperibilità e quella della componente minima di equipaggio in grado di garantire, in caso di necessità, l'esecuzione di manovre disposte dall'Autorità Marittima;

L'Autorità Marittima richiederà la presenza fisica a bordo della componente minima di equipaggio atta a garantire, in caso di particolari situazioni o di condizioni meteorologiche non favorevoli, la manovra dell'unità.

ARTICOLO 11	Ormeggio per unità da diporto e pesca in transito nel porto peschereccio
--------------------	---

L'ormeggio nella banchina "D" con esclusione di un piccolo spazio nell'estremità est assentito in concessione, è riservato alle unità da diporto, da pesca e traffico in transito e dovrà essere effettuato, di fianco, solo dopo aver avanzato ed ottenuto l'opportuna autorizzazione dall'Autorità Marittima.

E' vietato l'ormeggio alle unità da diporto ad uso Commerciale.

E' vietato l'ormeggio alle unità da diporto da parte delle Società di Noleggio e Locazione.

E' vietato l'ormeggio a pacchetto.

La sosta di dette unità non deve superare, salvo in caso di comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 48 ore e, la stessa unità, non potrà sostare per più di tre volte nell'arco del mese.

Il limite delle 48 ore, oltre che per comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore potrà, previa istanza da presentare all'Autorità Marittima essere esteso nei casi in cui il banchinamento non fosse richiesto da altri aventi diritto. Resta inteso che, in caso di richiesta, l'unità da più tempo in sosta dovrà immediatamente lasciare libero il posto barca.

Per la sosta deve essere avanzata apposita richiesta (Allegato 1), per l'autorizzazione, all'Autorità Marittima di Calasetta nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.01 alle ore 17.30 nei giorni feriali di martedì e giovedì. In tutti gli altri giorni ed orari dovrà essere contattato l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco al n° 0781/83071;

Per l'orientamento della banchina, esposta in modo particolare ai venti provenienti dal 2° e 3° quadrante il Conduttore deve prendere ogni opportuno provvedimento per garantire la sicurezza dell'unità, delle altre nelle vicinanze e del banchinamento.

Dovrà in ogni caso lasciare l'ormeggio, a favore di punti riparati lungo la costa o presso altro accosto sicuro qualora i venti in parola abbiano una forza superiore a 5 nodi.

L'Autorità Marittima si reputa comunque manlevata da qualsiasi danno dovesse derivarne a seguito della sosta.

L'autorizzazione per la sosta sarà rilasciata in presenza di posti liberi ed in caso di condizioni meteo favorevoli.

La banchina è sprovvista di parabordi e bitte per l'ormeggio, le unità possono assicurare i loro cavi d'ormeggio a degli anelli attaccati alla parete del banchinamento.

Il fondale massimo è di mt 1(uno).

ARTICOLO 12	Ormeaggio per unità passeggeri
--------------------	---------------------------------------

Gli approdi denominati banchina "H", banchina "I" ed il piazzale attiguo a quest'ultima sono in concessione alla Società di Navigazione "Delcomar" che svolge il servizio passeggeri da e per l'Isola di San Pietro e sono riservati in modo esclusivo a tale traffico.

E' vietato l'ormeaggio a qualsiasi altra unità che non effettua tale servizio salvo quando diversamente disposto dall'Autorità Marittima o in casi di comprovata e motivata necessità.

ARTICOLO 13	Navigazione
--------------------	--------------------

Lo specchio acqueo portuale è destinato unicamente alle manovre di ingresso, uscita e ormeaggio e disormeaggio.

In fase di ingresso e navigazione all'interno delle ostruzioni portuali navi ed unità dovranno:

- a) Avere una velocità non superiore ai 3 nodi o, comunque, una velocità minima di manovra, tale da garantire la sicurezza della navigazione, prevenire situazioni di pericolo, di danno a terzi ed a opere portuali e non provocare moto ondoso;
- b) Prestare attenzione ai gavitelli lungo la banchina "F";
- c) Prestare attenzione al vecchio scalo d'alaggio che, dalla banchina "C" si estende, per mt. 22 circa, verso il centro della darsena portuale;
- d) Segnalare, con i previsti segnali acustici, la propria presenza in caso di nebbia;
- e) Le unità dotate di apparato VHF (156.800 Mhz) dovranno prestare ascolto sul canale 16;
- f) I comandanti delle unità, nell'eseguire le manovre all'interno del porto ed in particolare quelle di attracco e partenza, dovranno sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, nonché a quelle del presente Regolamento ed alle indicazioni impartite all'occorrenza dall'Autorità Marittima, pur restando per comprovate esigenze di forza maggiore pienamente responsabili dell'attuazione della manovra stessa;
- g) Le manovre dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in porto mettendo in atto ogni accorgimento possibile non da ultimo l'utilizzo di un numero idoneo di parabordi;
- h) Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza su quelle in entrata;
- i) E' fatto divieto, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, dare fondo all'ancora negli specchi acquei portuali;
- j) E' vietata all'interno del porto la navigazione a vela;
- k) E' fatto obbligo a chiunque di segnalare all'Autorità Marittima eventuali pericoli che possono comportare ostacolo alla navigazione in sicurezza delle unità all'interno del porto;

ARTICOLO 14	Disposizioni generali
--------------------	------------------------------

Tutte le unità devono essere convenientemente fornite delle dotazioni marinarie previste dai regolamenti di sicurezza.

Ogni unità deve ormeggiarsi al posto assegnato dal Comandante del Porto ai sensi dell'articolo 62 del Codice della Navigazione e non potrà essere impegnato da altre unità se non espressamente richiesto all'Autorità Marittima.

Alla presenza di condizioni meteo marine sfavorevoli (presenza di forte vento e/o risacca) i Comandanti dei motopescherecci dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile

per garantire la sicurezza della propria unità, delle unità vicine, degli ormeggi e banchinamenti, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e segnalare all'Autorità Marittima eventuali problematiche riscontrate.

Tutte le unità da pesca in ingresso nel porto di Calasetta dovranno avere tutte le attrezzature da pesca o altro od eventuali unità d'appoggio rizzate all'interno dell'unità senza nessuna sporgenza. Non è consentito, salvo quando diversamente disposto dall'Autorità Marittima per comprovate esigenze di forza maggiore, l'ingresso e la sosta con attrezzature sporgenti dai bordi o a rimorchio.

ARTICOLO 15	Avarie e danni
--------------------	-----------------------

Il Comandante dell'unità che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale, ad altre unità, ovvero riporti avarie che la costringono a fermarsi, deve darne immediato avviso all'Autorità Marittima e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.

Dovrà, altresì, essere data comunicazione all'Autorità Marittima, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza dell'unità, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino secondo quanto disposto dall'art. 182 del Codice della Navigazione e dall'art. 60 del Codice della Nautica da diporto.

Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di potenziale pericolo.

CAPO III - DISCIPLINA DELLA SOSTA

ARTICOLO 16	Sosta
--------------------	--------------

Considerato lo stato, la particolarità, la limitata ampiezza del Porto di Calasetta e la consistente presenza di unità da pesca stanziali, operanti per l'intero arco dell'anno con diversi sistemi di pesca, la sosta può essere, **Stabile, Stagionale, Provvisoria** e per **Disarmo**.

Una volta assegnato il posto barca ogni spostamento verso altra o sulla medesima banchina dovrà essere motivato, richiesto e potrà avvenire solo dopo aver ottenuto, dall'Autorità Marittima, la relativa autorizzazione qualora questa ritenga valida la motivazione.

1. Stabile:

Nelle banchine A (esclusi i primi mt 35 riservati allo sbarco di Pesce Spada -Tonno Rosso e Corallo) – E - F e G del Porto di Calasetta, destinate alla pesca, possono essere autorizzate a far base a carattere stabile, salvo quando diversamente disposto dall'Autorità Marittima e previa disponibilità di posti, le unità di cui all'articolo 6 del presente regolamento che siano in possesso di almeno uno o tutti i seguenti requisiti:

- Iscrizione dell'Impresa nei Registri Imprese di pesca tenuti dalla Capitaneria di Porto di Cagliari;
- Iscrizione dell'Unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco;
- Utilizzo prevalente del porto di Calasetta per l'effettuazione della sosta e delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco del pescato per un periodo di almeno 300 (trecento) giorni nel corso dell'anno solare.

Il numero massimo di autorizzazioni viene determinato compatibilmente con le effettive disponibilità di posti d'ormeggio che sono disciplinati dall'Autorità Marittima esclusivamente ai sensi dell'art. 62 del Codice della Navigazione non rappresentando in alcun modo titolo concessorio né implicando l'esistenza di diritti oggettivi in capo ai soggetti autorizzati.

Per la valutazione dell'assegnazione del posto costituiscono titolo preferenziale i requisiti di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

Per ottenere l'autorizzazione alla sosta l'armatore/proprietario dell'unità da pesca dovrà avanzare, con cadenza annuale e comunque entro il 1° giorno feriale del mese di Novembre antecedente all'anno di sosta, apposita istanza (allegato 3) all'Autorità Marittima allegando la documentazione attestante la regolarità dei documenti di bordo, dell'armamento, delle condizioni di galleggiabilità, la regolare validità della licenza di pesca e tutta la documentazione necessaria per la valutazione dei requisiti.

I provvedimenti emanati saranno efficaci fermo restando il permanere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio e saranno revocati in tutti i casi contemplati nel provvedimento autorizzativo e comunque per scarso e scorretto utilizzo dell'ormeggio, in caso di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, del codice della navigazione o di tutela dell'ambiente marino, nonché al verificarsi di ogni altra esigenza.

2. Stagionale:

Nella banchina B, dalla bitta n° 6 alla bitta n° 12 possono essere autorizzate a far base a carattere temporaneo, salvo quando diversamente disposto dall'Autorità Marittima e previa disponibilità di posti, le unità di cui all'articolo 6 del presente regolamento in possesso di almeno uno o tutti i seguenti requisiti:

- a. Iscrizione dell'Impresa nei Registri Imprese di pesca tenuti dalla Capitaneria di Porto di Cagliari;
- b. Iscrizione dell'Impresa nei Registri Imprese di pesca di altri Compartimenti;
- c. Iscrizione dell'Unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco;
- d. Iscrizione dell'Unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Cagliari;
- e. Iscrizione dell'Unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti di altri Uffici;
- f. Iscrizione dell'Unità nelle matricole della Capitaneria di Porto di Cagliari;
- g. Iscrizione dell'Unità nelle matricole di altri Compartimenti;
- h. Utilizzo prevalente del porto di Calasetta per l'effettuazione delle Operazioni Commerciali di sbarco del pescato desunto dagli sbarchi effettuati nella stagione di pesca antecedente alla richiesta di sosta.

Il numero massimo di autorizzazioni viene determinato compatibilmente con le effettive disponibilità di posti d'ormeggio che sono disciplinati dall'Autorità Marittima esclusivamente ai sensi dell'art. 62 del Codice della Navigazione non rappresentando in alcun modo titolo concessorio né implicando l'esistenza di diritti oggettivi in capo ai soggetti autorizzati.

Per la valutazione dell'assegnazione del posto costituiscono titolo preferenziale i requisiti di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

Per ottenere l'autorizzazione alla sosta l'armatore/proprietario dell'unità da pesca dovrà avanzare, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla dislocazione dell'unità apposita istanza (allegato 5) all'Autorità Marittima allegando la documentazione attestante la regolarità dei documenti di bordo, dell'armamento, delle condizioni di galleggiabilità la regolare validità della licenza di pesca e tutta l'altra documentazione necessaria per la valutazione dei requisiti.

I provvedimenti emanati saranno efficaci fermo restando il permanere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio e saranno revocati in tutti i casi contemplati nel provvedimento autorizzativo e comunque per scarso e scorretto utilizzo dell'ormeggio, in caso di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, del codice della navigazione o di tutela dell'ambiente marino, nonché al verificarsi di ogni altra esigenza.

L'Autorità Marittima valuterà le richieste in questione sulla base della disponibilità/tipologia di ormeggio richiesto e provvederà, in caso di diponibilità, ad assegnare temporaneamente lo spazio nel quale l'unità potrà ormeggiare.

Per condizioni meteo avverse, l'autorizzazione potrà essere richiesta via radio canale 16 o telefono al n° 0781/88930 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 08.00 alle ore 17.30 dei giorni feriali di martedì e giovedì alla Delegazione di Spiaggia di Calasetta mentre, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco al n° 0781/83071 in tutti gli altri giorni ed orari.

Sempre via radio/telefono dovranno essere fornite le notizie relative alla caratteristiche dell'unità.

Qualora l'autorizzazione non possa essere richiesta via radio/telefono per mancanza di copertura il Comandante dell'Unità si dovrà recare presso gli Uffici dell'Autorità Marittima immediatamente dopo l'ormeggio dell'unità o, in caso di chiusura degli Uffici, presentarsi alla stessa munito della documentazione della stessa e dell'equipaggio non oltre la mattinata lavorativa seguente. Resta inteso, in tal caso, che l'equipaggio dovrà permanere a bordo per

provvedere allo spostamento dell'unità nel caso in cui facesse ingresso altra unità in precedenza autorizzata nelle modalità sopra richiamate.

Nello specchio acqueo destinato alla pesca, quando libero, l'Autorità Marittima potrà consentire l'ormeggio occasionale, previa richiesta da avanzare telefonicamente, alle:

- a. unità idonee all'espletamento di servizi speciali qualora le stesse dovessero riscontrarsi necessarie al fine di risolvere situazioni di emergenze in porto quali incendi, incagli, affondamenti, ecc.;
- b. unità destinate a noleggio e locazione;
- c. unità da diporto e da pesca in transito non idonee ad ormeggiare sul banchinamento "D";

Dette unità dovranno garantire l'immediato spostamento in caso di ingresso di unità da pesca per sosta e/o operazioni commerciali.

Resta inteso che essendo il porto di Calasetta un punto di sbarco del Pesce Spada, Tonno Rosso e Corallo, saranno comunque garantite le operazioni di sbarco salvo dover poi lasciare il porto in caso di assenza di accosti liberi.

3. Provvisoria

E' Assegnato in modo giornaliero dall'Autorità Marittima a quelle unità in transito che per caratteristiche tecniche non possono ormeggiare nel banchinamento "D" nei posti barca a carattere "Stabile" o "Stagionale" quando liberi con l'obbligo di mantenere a bordo la forza minima di equipaggio al fine di permettere la movimentazione dell'unità a favore dell'ingresso di unità autorizzate secondo le modalità sopra richiamate.

4. Per disarmo

Nel porto di Calasetta, tenuto conto dello stato dell'approdo e delle particolari condizioni meteo, è vietata la sosta di navi/imbarcazioni/galleggianti in disarmo salvo provvedimenti di giustizia o particolari situazioni improcrastinabili da valutare di volta in volta dall'Autorità Marittima.

Qualora autorizzato, in occasione dell'effettuazione dell'istanza di disarmo (allegato 6) l'armatore dovrà nominare n° 01 guardiano il quale dovrà sottoscrivere opportuna assunzione di responsabilità innanzi al personale dell'Autorità Marittima di Calasetta (allegato 7).

Il guardiano incaricato dovrà:

1. Possedere idoneo titolo professionale marittimo coincidente con il titolo abilitativo necessario alla condotta dell'Unità da pesca in questione;
2. Possedere idoneo titolo professionale marittimo coincidente con il titolo abilitativo necessario alla condotta dei motori dell'Unità da pesca in questione;
3. Possedere tesserino da pescatore in regolare corso di validità;
4. Garantire la propria reperibilità H24;
5. Effettuare un congruo numero di ronde diurne e notturne;
6. Intensificare, in caso di condizioni meteo non favorevoli, le ronde diurne e notturne;
7. Riferire circa il verificarsi di ogni situazione che nel corso del disarmo dovesse venirsi a verificare;
8. Riferire all'Autorità Marittima del Porto, con cadenza settimanale, la situazione dello stato dell'Unità.
9. Non fare parte dell'equipaggio di altre unità da pesca.

N.B. Nel caso in cui il guardiano non possieda entrambi i titoli professionali marittimi (Coperta e Macchina), i guardiani individuati dovranno essere due.

CAPO IV – RIFIUTI

ARTICOLO 17

Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel Porto di Calasetta

Le unità in sosta nel porto Commerciale/Peschereccio di Calasetta dovranno ottemperare a quanto previsto dal “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Circondario Marittimo di Sant’Antioco” approvato con l’ordinanza n° 44/2014 del 04/09/2014 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco.

CAPO V DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI SUBACQUEE PROFESSIONALI
--

ARTICOLO 18	Disciplina delle operazioni subacquee in ambito portuale
---------------------------	--

Per eseguire lavori ed operazioni subacquee professionali, gli interessati dovranno chiedere ed ottenere l'autorizzazione dell'Autorità Marittima di Calasetta presentando istanza in bollo ed utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (allegato 8).

La disciplina applicabile è prevista dall'articolo 50 "Disciplina delle operazioni subacquee in ambito portuale" del Capo VIII "Disciplina delle Operazioni Subacquee Professionali del "Regolamento Nautico degli accosti del porto di Sant'Antioco".

Tale comunicazione formale dovrà essere presentata 48 ore prima all'Autorità Marittima salvo comprovati casi di urgenza o necessità per ogni lavoro subacqueo da intraprendere, al fine di verificare l'inesistenza di vincoli ostativi e di consentire la pianificazione di eventuali ulteriori adempimenti, chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori.

CAPO VI – SERVIZI PORTUALI

ARTICOLO 19	Servizio di rimorchio
--------------------	------------------------------

Il servizio di rimorchio è facoltativo nel porto di Calasetta ed è disciplinato dall'ordinanza n. 131/2011 in data 30/06/2011 della Capitaneria di Porto di Cagliari che regola il servizio di rimorchio delle navi negli approdi di Portovesme, Portoscuso Sant'Antioco e rada di Palmas.

ARTICOLO 20	Servizio di ormeggio
--------------------	-----------------------------

Il servizio di ormeggio è obbligatorio per tutte le navi di stazza lorda uguale superiore a 400 (quattrocento) GT come disciplinato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso con il vigente regolamento che regola il servizio di ormeggio nei porti di Sant'Antioco, Portovesme, Calasetta e nella rada del Golfo di Palmas che regola il servizio di ormeggio nei porti di Portovesme, Sant'Antioco, Calasetta e nella rada del Golfo di Palmas.

Le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi devono essere effettuate con modalità coerenti con l'esigenza di garantire la sicurezza della nave e del servizio stesso.

Nel porto di Calasetta, le suddette operazioni sono svolte dal Gruppo Ormeggiatori.

ARTICOLO 21	Servizio Antinquinamento
--------------------	---------------------------------

Il servizio antinquinamento rientra nel Piano Operativo di Pronto Intervento Locale approvato con Decreto n. 6587/2012 del 16/08/2012 della Capitaneria di Porto di Cagliari.

CAPO VII

ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI

ARTICOLO 22

Alaggio e Varo

1. Con mezzi di sollevamento mobili

L'alaggio ed il varo di unità a mezzo di veicoli mobili provvisti di grù è consentito, per quel che riguarda le aree non assentite in concessione, solo presso il molo compreso tra il banchinamento "D" ed il banchinamento "E" negli appositi spazi designati attraverso l'apposizione di strisce gialle ed ai soggetti in possesso della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 68 C.N..

Le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo autogrù dovranno essere comunicate all'Autorità Marittima con almeno due giorni di anticipo rispetto alla prevista data dell'operazione a mezzo dell'allegato modello (allegato 9).

Le stesse dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio banchina in considerazione anche della possibilità di sbraccio dalla grù, e comunque ad una distanza di almeno metri 5 (cinque), per lato, da eventuali imbarcazioni ormeggiate.

E' fatto obbligo al prestatore d'opera (gruista):

- a) Verificare che nelle vicinanze non vi siano persone o mezzi non autorizzati e comunque non interessati alle operazioni in corso;
- b) Garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché di ogni altra normativa in vigore;
- c) Interrompere le operazioni di alaggio o varo qualora nel raggio di metri 15 (quindici) dal mezzo che opera siano in corso operazioni potenzialmente pericolose o incompatibili;
- d) Predisporre apposita segnaletica in prossimità della zona interessata all'alaggio e varo, indicante lo svolgimento delle operazioni;
- e) Allontanare dalla zona interessata eventuali curiosi;
- f) Accertarsi che l'unità da alare/varare sia scarica di merci, liquidi, gas infiammabili o inquinanti;
- g) Eseguire le operazioni esclusivamente in ore diurne, salvo eccezionali ed urgenti gravi motivi previa autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- h) Effettuare la pulizia della banchina a termine attività;
- i) La medesima disciplina si applica ad ogni lavorazione nella quale sia impiegato un camion "GRU";

E' espressamente vietato effettuare lavori di lavaggio di carena tramite attrezzature a pressione idraulica ovvero qualsiasi lavoro di manutenzione dell'unità.

2. Utilizzo dello Scivolo

- a) Le unità da diporto munite di carrello con idonei argani o verricelli possono essere alate o varate autonomamente e liberamente dai rispettivi proprietari, servendosi dell'apposito scivolo ubicato presso la banchina "C";
- b) L'accesso allo scivolo deve essere effettuato da non più di un veicolo alla volta e deve avvenire per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di alaggio e messa a mare;
- c) I veicoli in attesa di effettuare le predette operazioni devono mantenersi a distanza di sicurezza evitando di creare intralcio ad altri mezzi;

- d) Al termine delle operazioni di varo, i veicoli con carrello al seguito devono essere allontanati dallo scalo e dalle immediate vicinanze e possono essere parcheggiati negli appositi stralli destinati a parcheggio;
- e) Le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate in sicurezza avendo cura di evitare ogni tipo di danno alle altre unità che dovessero trovarsi nei pressi dello scivolo ed evitare inquinamento dello specchio acqueo;
- f) Presso detto scivolo e nelle immediate vicinanze è vietata la sosta di carrelli, unità navali, invasature, veicoli ed in genere di tutto ciò che possa in qualche modo intralciare la normale viabilità e l'utilizzazione;
- g) Al fine di assicurare la possibilità di alaggi improvvisi a seguito di avarie e per non intralciarne il normale utilizzo, lo scalo di alaggio dovrà essere lasciato **sempre libero al pubblico uso**;
- h) L'uso dello scivolo è nella piena e diretta responsabilità dell'utente utilizzatore;
- i) E' responsabilità di chi utilizza la suddetta struttura effettuare la preventiva verifica delle condizioni e dello stato d'uso della stessa e la conseguente valutazione degli eventuali rischi, derivanti dalle operazioni di alaggio e messa a mare che si intendono effettuare;
- j) L'uso della struttura è comunque subordinato alla perfetta efficienza e alla valida copertura assicurativa dei mezzi navali e terrestri impiegati;
- k) L'uso dello scivolo è vietato ai minori di anni 18, salvo che ciò avvenga sotto la supervisione e la responsabilità di persona maggiorenne;

E' espressamente vietato effettuare lavori di lavaggio di carena tramite attrezzature a pressione idraulica ovvero qualsiasi lavoro di manutenzione dell'unità.

ARTICOLO 23	Danni e responsabilità
--------------------	-------------------------------

Ferme restando le responsabilità e gli adempimenti prescritti dalla legge in caso di danni recati a terzi, i conducenti dei mezzi impegnati nelle operazioni di cui al precedente art. 12 sono tenuti ad informare immediatamente la locale Autorità Marittima di eventuali danni arrecati alle strutture portuali o viarie (tombini, segnaletica etc.).

L'autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque tipo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o cose, in dipendenza dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

CAPO VIII ESECUZIONE DI LAVORI A BORDO DI NAVI SENZA L'USO DI FONTI TERMICHE

ARTICOLO 24	Lavori a bordo senza l'uso di fiamma
--------------------	---

Tutti coloro che hanno necessità di effettuare lavori con l'impiego della Componente equipaggio a bordo delle Navi o unità in genere ormeggiate nel porto devono richiedere, preventivamente, specifico nulla osta all'Autorità Marittima (allegato 10).

La predetta comunicazione dovrà contenere:

- f) il nominativo della nave/unità ;
- g) il tipo di lavori che si intende effettuare ed i locali interessati;
- h) l'incidenza che avranno sull'operatività della nave/unità e la durata degli stessi;
- i) la dichiarazione del datore di lavoro di essere a conoscenza delle disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 272 – in particolare del Capo II, Titolo II – e che esse verranno fatte rispettare;

Nel caso che i lavori debbano essere eseguiti da ditte esterne, deve essere presentata una dichiarazione congiunta dell'armatore/comandante della nave e dal datore di lavoro della ditta esterna e dal responsabile tecnico di aver tra loro concertato e scambiato ogni utile azione/informazione necessaria all'esecuzione in sicurezza ed a regola d'arte dei lavori e di aver informato i lavoratori ed ogni altra persona eventualmente interessata su eventuali pericoli.

Resta inteso che potranno prestare l'opera a bordo delle unità navali o in porto solo le ditte iscritte all'ex articolo 68 del Codice della Navigazione.

L'Autorità marittima in relazione alla tipologia dei lavori previsti e qualora ne ricorrano i presupposti, richiederà ogni necessario parere tecnico agli organi/enti competenti ed una volta rilasciato il nulla osta provvederà all'invio dello stesso agli organi deputati alla vigilanza.

Potranno prestare l'opera solo ditte in possesso della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 68 C.N..

CAPO IX ESECUZIONE DI LAVORI A BORDO CON L'USO DI FONTI TERMICHE

ARTICOLO 25	Generalità e campo di applicazione
---------------------------	--

E' vietato nel porto di Calasetta l'uso delle miscele ossiacetileniche della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi, delle unità e dei galleggianti.

Per ottenere l'autorizzazione si applicano le procedure previste dagli articoli 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 83 – 84 – 85 – 86 - del Capo XI "Lavori con l'uso di fiamma" del "Regolamento Nautico degli accosti del porto di Sant'Antioco" inoltrando la richiesta per la preventiva autorizzazione alla Delegazione di Spiaggia di Calasetta (allegato 11).

CAPO X
RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE
Conferimento prodotti petroliferi dalle autobotti ai depositi esistenti in porto

ARTICOLO 26

Modalità di comunicazione del rifornimento dei depositi

Le società concessionarie di depositi di carburante in ambito portuale ed in aree portuali in concessione devono comunicare con congruo anticipo – anche via email a: cp-santantioco@pec.gov.it – dlcalasetta@mit.gov.it – l'ora di previsto arrivo in porto delle autobotti, secondo l'allegato schema di comunicazione.

ARTICOLO 27

Prescrizioni da osservare per l'introduzione di carburante nei serbatoi dei distributori fissi

Durante le operazioni di introduzione di carburante a mezzo autobotte, nei serbatoi dei distributori fissi in banchina, devono osservarsi, per quanto applicabili, le norme contenute nel presente Titolo.

Fermo restando che l'introduzione di carburante nei serbatoi dei distributori fissi deve avvenire in ore diurne, il titolare del distributore fisso deve inoltrare all'Autorità Marittima, con 48 (quarantotto) ore di anticipo, apposita comunicazione come da fac-simile in allegato 12, in ordine al rifornimento del carburante nei serbatoi dei distributori in banchina e verificare che:

1. i mezzi antincendio ed antinquinamento previsti siano efficienti e pronti all'uso;
2. i serbatoi siano efficienti in ogni parte e pronti a ricevere il carburante;
3. l'autobotte (motrice + rimorchio), gli annessi ausili e mezzi per il rifornimento siano in perfetta efficienza ed in regola con le pertinenti norme sulla circolazione stradale e sulla costruzione dei serbatoi cisterna;
4. il personale dell'autobotte sia abilitato alla speciale conduzione del mezzo e, quindi perfettamente istruito sulle modalità di intervento in caso di incendio e/o fuoriuscita di prodotto combustibile/infiammabile;
5. le autobotti ed i loro rimorchi devono essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotto infiammabili;
6. tutti gli scarichi dei motori, durante le operazioni di travaso, devono essere provvisti di reti parascintille;
7. tra l'autobotte e la cisterna da rifornire deve essere stabilita la equipotenzialità elettrica;
8. nella zona interessata al rifornimento per tutta la sua durata, nel raggio di 200 (duecento) metri non devono essere in corso lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o che comunque generino scintille o calore;
9. per tutta la durata del rifornimento, intorno all'autobotte, ad una distanza di sicurezza, non devono essere presenti altri automezzi o persone estranee. La zona interessata dovrà essere opportunamente delimitata a cura della Società/Ditta concessionaria del deposito, e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE";
10. nei pressi del luogo del rifornimento, devono essere collocati, a cura della Società/Ditta concessionaria del deposito, gli estintori previsti, panne galleggianti ed un contenitore di sabbia;

11. le tubazioni di travaso devono essere in ottimo stato e caratteristiche tali da evitare perdite di liquido combustibile; comunque dovrà essere sistemata una vasca di raccolta nei punti di attacco delle manichette;
12. le operazioni di travaso devono essere immediatamente sospese in presenza di temporali con scariche elettriche;
13. Durante le operazioni di rifornimento dei depositi, dovrà essere opportunamente delimitata l'area interessata dalle operazioni in parola; all'uopo, le Società concessionarie dei depositi, dovranno prima dell'inizio delle operazioni di travaso apporre idonea segnaletica indicante anche il divieto di sosta e fermata per il traffico veicolare ivi eventualmente esistente;

ARTICOLO 28	Spandimento dei liquidi da conferire
--------------------	---

Il travaso dei liquidi deve avvenire senza spandimento degli stessi.

Nel caso in cui ciò si verifichi, la squadra di controllo delle operazioni deve sospenderle, dandone immediata comunicazione all'Autorità Marittima.

Ferma restando la responsabilità di chi ha causato lo sversamento, la squadra di controllo, avvertito l'Ufficio suindicato, deve adoperarsi, con i propri mezzi e con quelli disponibili in porto, seguendo le direttive dell'Autorità Marittima, per la bonifica delle aree o degli specchi acquei interessati dallo sversamento stesso.

Sono o carico dei responsabile le spese sostenute per il disinquinamento e quelle, eventuali, relative alla pulizia della banchina.

Si ritiene di dover specificare che è vietato l'impiego di prodotti chimici disinfuanti senza la preventiva autorizzazione dell'Ministero dell'Ambiente.

ARTICOLO 29	Rifornimento di carburante
--------------------	-----------------------------------

1. Nell'ambito del porto di Calasetta, il rifornimento di unità navali in genere con combustibili liquidi può avvenire esclusivamente a mezzo del distributore marino situato in banchina "C" e presso il locale Porticciolo Turistico in Concessione alla Società Gestportour secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dal gestore dell'impianto.
- 2 È vietata la modalità di rifornimento anche parziale a mezzo di recipienti trasportabili di qualsiasi tipo che con qualsiasi altro sistema;
3. Il rifornimento di combustibili liquidi può avvenire altresì a mezzo autobotti in possesso delle prescritte certificazioni di volta in volta autorizzate dall'Autorità Marittima nel rispetto delle modalità di cui all'Ordinanza n° 24/2003 del 18 aprile 2003 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, presentando istanza, per l'autorizzazione, alla Delegazione di Spiaggia di Calasetta;
4. L'uso del distributore, in ogni caso, è esclusivamente riservato al rifornimento di combustibili per uso marino agevolato sulla banchina "C" e per il diporto (impianto fisso) presso il Porticciolo Turistico nell'area in concessione alla Società Gestportour.

L'esercizio dell'impianto marino di carburanti in banchina "C" e presso il Porticciolo Turistico è subordinato alle prescrizioni di cui al presente articolo.

1. È fatto obbligo al concessionario dell'impianto di:
 - a. adottare tutti gli accorgimenti necessari per impedire il transito dei veicoli nell'area in Concessione;
 - b. Effettuare il rifornimento dell'impianto esclusivamente in ore diurne; le operazioni possono essere consentite in ore notturne solo a condizione che vi sia un'adeguata illuminazione artificiale.
 - c. Effettuare il servizio di bunkeraggio ad una sola unità navale alla volta, curando che nessun'altra unità accosti a quella in fase di rifornimento;
 - d. Posizionare idonei sistemi di contenimento e disporre di attrezzature di recupero del prodotto nell'eventualità di sversamenti accidentali;
 - e. Verificare, dopo ogni operazione, il ripristino dello stato d'uso e della pulizia delle aree pubbliche interessate dalle operazioni;
 - f. Predisporre con idoneo personale un servizio continuo di controllo e vigilanza, che assicuri l'ordinato e sicuro svolgimento delle operazioni garantendo l'osservanza delle condizioni di cui al presente Regolamento;
 - g. Segnalare all'Autorità Marittima ed alle amministrazioni competenti, senza indugio, ogni evento in grado di recare pericolo alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità o alla salvaguardia dell'ambiente marino;
 - h. Esporre permanentemente sul bordo esterno della banchina in concessione, la dicitura (in caratteri ben visibili) "DIVIETO DI ORMEGGIO – RISERVATO BUNKERAGGIO", con l'indicazione degli estremi dell'ordinanza di approvazione del presente Regolamento;
 - i. Collocare, ai limiti della zona di sicurezza dell'impianto, un numero sufficiente di cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 per la segnaletica di sicurezza;
 - j. Munirsi di idonea documentazione relativa al collaudo delle strutture ed alle abilitazioni dei mezzi adibiti al trasporto di prodotti infiammabili o pericolosi, nonché di apposita polizza assicurativa ed esibire ogni certificato, su richiesta, all'Autorità Marittima;
 - k. Osservare le norme di esercizio indicate nel certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - l. Garantire il rispetto della disciplina in materia di sicurezza e di ogni altra norma vigente.
2. Le operazioni di bunkeraggio, se iniziate, devono essere immediatamente sospese nei seguenti casi:
 - a. in caso di maltempo accompagnato da scariche elettriche;
 - b. qualora si verifichi uno sversamento di combustibile o una qualsiasi altra situazione di pericolo; in tal caso il Comandante dell'Unità in rifornimento e l'incaricato della ditta rifornitrice, oltre a darne immediato avviso all'Autorità Marittima, sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminarne le conseguenze o prevenire ulteriori situazioni di pericolo.
3. In caso di grave inosservanza alle prescrizioni impartite, ovvero in occasione di condizioni meteomarine avverse o, comunque, di potenziale pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'ambiente marino, l'Autorità Marittima potrà, in ogni momento, ordinare la sospensione delle operazioni di rifornimento e fare allontanare dalla zona interessata o dall'area portuale i mezzi adibiti e il relativo personale.

Articolo 31	Modalità di rifornimento a mezzo del distributore di carburanti marini
--------------------	---

Durante le operazioni di rifornimento devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a. nella zona a terra, nei pressi delle manichette di rifornimento, devono essere presenti le dotazioni minime antincendio previste dalla vigente normativa e quanto prescritto in sede di collaudo dell'impianto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione;
- b. motori di propulsione e qualunque altro motore (generatore, verricelli, etc.) non dotato di parascintille allo scarico, devono essere spenti;
- c. non deve essere eseguita nessun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
- d. deve essere impiegato, in servizio continuo di vigilanza antincendio e antinquinamento, personale dipendente del gestore regolarmente abilitato alle mansioni e personale di bordo dell'unità da rifornire, durante le operazioni di rifornimento;
- e. a conclusione delle operazioni di rifornimento il conduttore del mezzo rifornito ha l'obbligo di aerare il vano serbatoi ed il vano motore prima di riavviare il motore.

Articolo 32	Particolari divieti riguardanti zone adiacenti distributori di carburante
--------------------	--

1. Nelle aree a terra e a mare interessate dalle operazioni di rifornimento e nelle immediate adiacenze è vietata ogni attività suscettibile di recare pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'ambiente marino.
2. In particolare, è vietato fumare, esercitare attività con uso di fiamma, praticare la pesca sportiva ed altre attività ludiche (ivi compresi l'uso di biciclette, pattini o skate-board).
3. Nello specchio acqueo antistante le banchine che ospitano i depositi carburanti siti in prossimità della banchina "C" sono vietate: l'ancoraggio, l'ormeggio di unità navali sulle stesse banchine o a pacchetto all'unità impegnata nelle operazioni di rifornimento.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai mezzi di servizio utilizzati da:
 - a. personale del concessionario dell'impianto impegnato in attività di rifornimento;
 - b. personale delle imprese che svolgono attività di manutenzione e pulizia in ambito portuale;
 - c. personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia o dei Vigili del Fuoco in attività di servizio, nonché di altre amministrazioni pubbliche, o di enti privati, impegnato in servizi di soccorso e d'emergenza.

CAPO XI – PESCA SPORTIVA IN PORTO

ARTICOLO 33

Pesca sportiva

Nell'ambito portuale di Calasetta la pesca sportiva è vietata.

CAPO XII – ANTINQUINAMENTO

ARTICOLO 34

Norme antinquinamento

1. All'interno dell'ambito portuale di Calasetta e negli specchi acquei ivi compresi è fatto divieto di lasciare incustodito o abbandonare qualsiasi tipo di materiale o rifiuto, sostanza o altro che possa provocare inquinamento.
2. Nel caso di sversamento di idrocarburi in mare o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve darne immediato avviso alla locale Autorità Marittima e adottare prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni più vicine e quanti si trovino sul luogo.
3. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli inquinamenti di cui al presente articolo sono a carico del responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

CAPO XIII – DEPOSITO ATTREZZATURE DA PESCA

ARTICOLO 35 Sosta temporanea di attrezzature da pesca in banchina

Per sosta temporanea si intende quella superiore all'arco di tempo di una giornata lavorativa.

Chiunque intenda depositare attrezzi nell'ambito portuale, non essendoci spazi opportunamente attrezzati deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima a seguito di istanza da presentare con almeno giorni due di anticipo rispetto al posizionamento.

L'autorizzazione, richiesta utilizzando l'allegato 13 al presente Regolamento, sarà valutata ed eventualmente concessa per un massimo di giorni 05 (cinque) nel rispetto e l'osservanza delle modalità appresso indicate:

- Devono essere posizionati in ordine ed in prossimità del ciglio banchina corrispondente all'ormeggio dell'unità da pesca richiedente su carrelli rotabili e rialzati per evitare il contatto diretto con il suolo aventi le dimensioni di massime di mt 3x3;
- Gli attrezzi, opportunamente marchiati, devono essere coperti con appositi teli ben assicurati alle attrezzature su cui sia ben visibile il numero di matricola dell'unità;
- Gli attrezzi prima dello sbarco/deposito devono essere accuratamente ripuliti da residui dei prodotti della pesca;

Nei mesi di luglio, agosto e settembre non saranno concesse autorizzazioni che superano l'arco di una giornata intendendo come giornata il periodo che va dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

ARTICOLO 36 Norme di Sicurezza

Rimane vietata la sosta giornaliera o temporanea di materiali pericolosi, infiammabili e/o nocivi per la salute e per l'ambiente.

Per la sosta temporanea di attrezzature da pesca dovranno, altresì, essere adottate misure necessarie per evitare l'accidentale caduta in mare.

Il deposito delle attrezzature da pesca deve avvenire senza arrecare intralcio alcuno e/o pericolo alla circolazione di pedoni e a eventuali autoveicoli in transito.

L'area utilizzata per la sosta temporanea di attrezzature da pesca dovrà essere opportunamente recintata con idonee transenne visibili anche di notte.

Il titolare dell'autorizzazione per il deposito temporaneo di attrezzature da pesca ha l'obbligo di verificare e mantenere le protezioni messe in atto per la sicurezza dei materiali depositati e garantire la pulizia del sito.

Il titolare dell'autorizzazione rimane sempre responsabile di eventuali danni cagionati per effetto del deposito, alla struttura, a mezzi o persone.

ARTICOLO 37 Esigenze straordinarie

In caso di necessità, urgenza e/o improvvisa emergenza, l'Autorità Marittima può ordinare l'immediato sgombero dei materiali depositati in banchina e/o procedere d'ufficio alla loro rimozione.

Al termine dell'occupazione il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di sgomberare l'area occupata, lasciarla libera e pulita e, se necessario, procedere alla bonifica del sito. Inoltre ha l'obbligo di comunicare all'Autorità Marittima entro 24 ore dallo sgombero, l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO XIV - RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

ARTICOLO 38

Riprese e servizi fotografici nell'ambito portuale

Nel caso di richieste che riguardino riprese e servizi fotografici nell'ambito portuale di Calasetta l'interessato dovrà presentare istanza all'Autorità Marittima per ottenere l'autorizzazione che, è rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo di Cagliari e pertanto inviata all'Ufficio Relazioni Esterne di quest'Ultimo secondo quanto sancito alla parte III punto 2.6 delle "Linee Guida in materia di COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE e RELAZIONI ESTERNE del CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA approvate in data 23/12/2016 dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Se le richieste provengono da "case di produzione" e riguardano riprese e/o la realizzazione di corto o lungometraggi (spot, inchieste, fiction, film ecc.) su tematiche riguardanti le attività istituzionali dell'Amministrazione, sempre per il tramite gerarchico, dovrà esserne data pronta informazione all'Ufficio Relazioni Esterne del Comando Generale.

CAPO XV – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. È fatto obbligo al Comune di Calasetta di apporre, installare e mantenere in perfetto stato di efficienza, nell'area portuale, i cartelli stradali indicanti l'area portuale e il pericolo di caduta a mare, il divieto di pesca e di balneazione riportandovi gli estremi dell'Ordinanza di approvazione del presente Regolamento;
2. È fatto obbligo alla Società Concessionaria dell'area demaniale, per il mantenimento del distributore marino di carburanti, di mantenere apposita recinzione con sistemi idonei a protezione dei serbatoi di carburante e del pieno rispetto delle disposizioni impartite nei precedenti articoli.

CAPO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 39

Norme sanzionatorie

1. I contravventori al presente Regolamento, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni che dovessero essere causati a persone o cose a causa dell'inosservanza delle norme ivi contenute, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca, a seconda dei casi, altro o più grave reato ovvero diverso illecito amministrativo, nelle sanzioni di cui agli artt.1161, 1164, 1165, 1168, 1174, 1231 del Codice della navigazione.
2. I Contravventori alle norme in materia ambientale saranno puniti ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006;
3. I contravventori alle norme in materia di pesca saranno puniti ai sensi della Legge n.4 del 9/01/2012 e ss.mm.ii;

ARTICOLO 40

Disposizioni finali

L'Autorità Marittima non è responsabile per eventi dannosi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, nonché per eventuali danni a persone, cose o veicoli derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possono verificarsi all'interno del porto di Calasetta.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco S.M. D'ISTRIA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO SAVERIO MARIA D'ISTRIA

In Data/On Date:

giovedì 11 giugno 2020 17:20:24